



"LA FORMICA" ODV

Via Terrabugio 18

38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

C.F. 90012470226

e-mail laformica06@libero.it



Verbale di Assemblea straordinaria del 13/04/2026

L'anno 2026 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 20.00 presso il Centro Civico di Siror, Primiero San Martino di Castrozza, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "la Formica" ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Nomina del segretario verbalizzante;*
- 2) *Decisioni in merito al passaggio da organizzazione di volontariato (ODV) ad associazione di promozione sociale (APS);*
- 3) *Modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni sulle associazioni di promozione sociale (APS);*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Simoni Giovanna la quale, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale con comunicazione inviata a tutti gli associati il 30 marzo 2026;
- che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in seconda convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega n. 25 Soci + 15 deleghe per un totale di 40 associati aventi diritto di voto su 83 che alla data odierna risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa, come documentato dal foglio firme allegato al presente verbale;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Turra Giacomo Riccardo che accetta.

- 2) *Decisioni in merito al passaggio da organizzazione di volontariato (ODV) ad associazione di promozione sociale (APS);*

La Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Essa fa anzitutto presente che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria.

La Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali l'Associazione abbia convenienza a mutare la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV) per acquisire quella di associazione di promozione sociale (APS), transitando quindi in automatico nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Ribadita quindi la convenienza a diventare APS, soprattutto in relazione ai possibili benefici e agevolazioni fiscali in relazione all'attività svolta, la Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro voto sul mutamento della qualifica dell'Associazione da ODV ad APS.

l'Assemblea delibera all'unanimità

di mutare la qualifica dell'Associazione da organizzazione di volontariato (ODV) ad associazione di promozione sociale (APS).

- 3) *Modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni sulle associazioni di promozione sociale (APS)*

La Presidente informa quindi i presenti che, al fine di mutare la qualifica e diventare associazione di promozione sociale, è necessario procedere ad una modifica dell'attuale Statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dal Codice del Terzo settore per le APS.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti il nuovo Statuto, aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore per le APS, e che è già stato approvato in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27 marzo 2026.

Si procede alla lettura, delle principali modifiche del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) dello Statuto nella sua integrità.

l'Assemblea delibera all'unanimità

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di incaricare la Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate di Borgo Valsugana, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore);
- c) di incaricare la Presidente a richiedere l'iscrizione dell'Associazione nella sezione b) del RUNTS, relativa alle APS.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiede la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00

La Presidente



Il Segretario verbalizzante





"LA FORMICA" ODV

Via Terrabugio 18

38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

C.F. 90012470226

e-mail laformica06@libero.it

Elenco soci presenti all'Assemblea del 13 aprile 2026

		firma	deleghe
1 Alessia	Scalet		
2 Barbara	Pistoia		
3 Caterina	Bond	<i>Paul Bond</i>	TRIVISA KREATA
4 Caterina	Bettega		
5 Caterina	Scalet	<i>Caterina Scalet</i>	
6 Chiara	Bettega		
7 Chiara	Gubert		
8 Cristina	Bettega		
9 Daniela	Cemin		
10 Dolores	Melchiori		
11 Domenica	Zugliani		
12 Domenica	Bettega	<i>Bettega Domenico</i>	BETTEGA CATERINA
13 Emma	Furlan	<i>Furlan Emma</i>	
14 Erberto	De Marco	<i>De Marco</i>	
15 Federica	Gobber		
16 Federico	Scalet		
17 Ferruccio	Pistoia		
18 Fiorenzo	Boschetti		
19 Francesca	Pistoia		
20 Francesca	Orler		
21 Gabriella	Orler	<i>Orler Gabriella</i>	CERIN DANIELA
22 Giacomo	Cemin	<i>Cemin Giacomo</i>	LORARO CATERINA
23 Giacomo	Zagonel		
24 Giacomo Riccardo	Turra	<i>Turra Giacomo</i>	TURRA LUCA
25 Giorgia	Pistoia		
26 Giorgio	Salvadori	<i>Salvadori Giorgio</i>	CORSO PAOLA
27 Giovanna	Simoni	<i>Simoni Giovanna</i>	SIMONI MARCELLA
28 Giuliano	Bonet		
29 Hansjorg	Scalet		
30 Ines	Piazzi	<i>Ines Piazzi</i>	
31 Irma	Smider		
32 Ivan	Salvadori	<i>Salvadori Ivan</i>	
33 Laura	Zampiero		
34 Loreno	Cazzetta		
35 Lorenza	Conte		
36 Luca	Turra		
37 Luigina	Marcon		
38 Luisa	Gaio	<i>Gaio Luisa</i>	ZUGLIANI RUGGERO
39 Luisa	Antonelli		

		firma	deleghe
40 Maddalena	Gobber	Gobber Umberto	Boschetti Fiorenzo
41 Mara	Iagher		
42 Marcella	Simoni		
43 Marcella	Tisot		
44 Marga	Romagna		
45 Margherita	Bonat	Margherita Bonat	ZAGONEL GIACOMO
46 Margherita	Simion		
47 Margherita	Bettega		
48 Margherita	Raffael	Michel Raffael	BUFFA MASOIA
49 Maria	Boso	Maria Boso	GOBBER Primo
50 Maria	Baggetto		
51 Maria	Orler		
52 Marina	Buffa		
53 Mario	Corona		
54 Massimo	Manzoni		
55 Mattia	Simoni		
56 Micaela	Gubert	Gubert Micaela	
57 Micaela	Debertolis	Debertolis Micaela	
58 Milena	Scalet		
59 Monica	Boschetto		
60 Moris	Dobnik		
61 Nadia	Longo	Nadip Longo	
62 Narcisa	Bettega		
63 Nives	De Girardi		
64 Ornella	Gobber		
65 Paolo	Corso		
66 Pierina	Simoni		
67 Primo	Gobber		
68 Renata	Trevisan		
69 Renato	Zeni		
70 Roberta	Zortea		
71 Rosanna	Scalet	Scalet Rosanna	SCALET HANSJÖRG
72 Ruggero	Zugliani		
73 Sandra	Gubert	Gubert Sandra	
74 Santina	Scalet		
75 Serena	Bellot	Bellot Serena	
76 Sergio	Bond	Bond Sergio	Bellot Sergio
77 Stefania	Bertuola		
78 Tiziana	Pedroni		
79 Tiziano	Segata		
80 Valter	Ianes		
81 Veronica	Pistoia		
82 Vesna	Ivicic	Vesna Ivicic	Debut Ivicic
83 Yuri	Gadenz		





"LA FORMICA"

Via Terrabugio 18

38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

C.F. 90012470226

e-mail laformica06@libero.it

Esente dall'imposta di registro e di bollo
ex art. 82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017

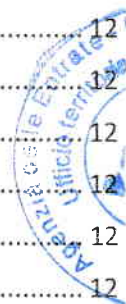
2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FORMICA"

Sommario

Titolo I.....	3
Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività	3
Titolo II.....	5
Norme sul rapporto associativo	5
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	5
Art.5 - Associati	5
Art.6 - Procedura di ammissione	5
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	6
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	6
Titolo III.....	7
Norme sul volontariato.....	7
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....	7
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite.....	7
Titolo IV	7
Organi sociali	7
Art.11 - Organi dell'Associazione.....	7
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	7
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....	8
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....	8
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.....	9
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.....	9
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	9
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	10

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	10
Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	11
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	11
Titolo V	12
I libri sociali	12
Art.22 - Libri sociali e registri	12
Titolo VI	12
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	12
Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	12
Art.24 - Risorse economiche	12
Art.25 - Bilancio di esercizio	12
Titolo VII	12
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	12
Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	12
Titolo VIII	13
Disposizioni finali	13
Art.27 - Norme di rinvio	13



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "La Formica", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Primiero San Martino di Castrozza non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "La Formica" APS.
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), i), k) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere i principi sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dall'Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18;
 - b) promuovere ed agevolare la conoscenza dei servizi e degli strumenti presenti sul territorio che possano essere di supporto alle Persone con disabilità e alle loro famiglie;

- c) sostenere le Persone con disabilità attraverso la strutturazione e partecipazione di progetti che possano implementare la loro autonomia ed autosufficienza;
- d) promuovere e incentivare opportunità creative, aggregative e ricreative rivolte alle Persone con disabilità, favorendone la partecipazione in contesti accoglienti che ne sostengano l'espressione personale e la piena valorizzazione;
- e) aumentare la conoscenza e la consapevolezza della sindrome di Down nella comunità, sensibilizzando sull'importanza di garantire le pari opportunità, favorendo una cultura improntata sull'accoglienza, sul rispetto e sull'inclusione;
- f) promuovere l'arricchimento individuale e relazionale delle persone con disabilità attraverso l'apertura e la conoscenza diretta di nuovi contesti territoriali e culturali, in coerenza con i principi del turismo inclusivo e sostenibile, quale strumento di partecipazione, conoscenza e pieno riconoscimento della loro autodeterminazione;
- g) rappresentare i diritti, le istanze e i bisogni delle Persone con sindrome di Down e delle loro famiglie presso le istituzioni pubbliche e private, sia a livello regionale, sia a livello nazionale;
- h) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare una rete di solidarietà e di sostegno delle Persone con disabilità fisiche e/o cognitive e delle loro famiglie;
- i) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- b) promozione e sostegno di percorsi e opportunità di studio e lavoro rivolti alle Persone con disabilità, sostenendone l'inclusione attiva nel mondo professionale;
- c) organizzazione di attività sportive, ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- d) svolgimento di attività di rappresentanza degli organismi aderenti nell'ambito delle disabilità fisiche e/o cognitive, sia a livello locale, che a livello regionale e nazionale;
- e) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
- f) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;
- g) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- h) redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
- i) promozione, finanziamento, realizzazione e partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- j) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo (eleggere gli organi sociali) e passivo (essere eletti negli organi sociali);
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di

almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento assembleare.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 2 (due) a 6 (sei), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Il mandato di consigliere scade in concomitanza della terza assemblea annuale successiva a quella di nomina. Ai fini del calcolo della durata della carica si tengono in considerazione le sole assemblee annuali ordinariamente convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione. I consiglieri sono rieleggibili.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.



Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Il mandato di Presidente scade in concomitanza della terza assemblea annuale successiva a quella di nomina. Ai fini del calcolo della durata della carica si tengono in considerazione le sole assemblee annuali ordinariamente convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione. Il Presidente è rieleggibile.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.20, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.22 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.25 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

17 APR. 2026

Registrato a Borgo Valsugana il _____	N° 124 Serie 3
Pagamento con _____	Reg. _____
mod. F23 o F32 del _____	Ipot. _____
cod ente. _____	Cat. _____
_____	Bollo _____
_____	Dir. _____
Totale Riscosso _____	€ _____

ESENTE

IL FUNZIONARIO
Francesca Raus



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA